



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai seguenti Magistrati:

Anna Luisa Carra Presidente

Giuseppe di Pietro Giudice relatore

Salvatore Grasso Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 344/2025

nel giudizio iscritto al n. 69900 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di Blandino Giovanni, nato a Modica (RG) il 10 marzo 1968 e residente a Rosolini (SR) in via Vincenzo Bellini n. 38, cod. fisc. BLNGNN68C10F258E, contumace;

esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

uditi, all'udienza pubblica del 5 novembre 2025, il relatore e il P.M., nella persona del sost. proc. gen. Salvatore Liprino;

ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio Blandino Giovanni, chiedendone la condanna al risarcimento del danno in favore dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare -

ISMEA, nella misura complessiva di euro 30.208,08, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo e con gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza di condanna, oltre al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato.

A sostegno della domanda, ha dedotto che, come desumibile dalla nota della Guardia di Finanza di Noto n. 0534221/2024 del 17.9.2024, il convenuto, nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, avrebbe percepito illecitamente una serie di finanziamenti comunitari, dell'importo complessivo di euro 30.208,08, per gli anni 2021 e 2022, dichiarando falsamente di avere la disponibilità di una serie di terreni agricoli siti nelle contrade Renna e Tatatauso del Comune di Noto.

In origine, il Blandino aveva effettivamente acquistato dall'ISMEA la proprietà dei fondi *de quibus*, come elencati in citazione, stipulando un atto di compravendita con patto di riservato dominio e dietro il pagamento del corrispettivo di euro 126.452,12, da versare in trenta rate annuali da euro 5.646,08 cadauna. Ai sensi dell'art. 1523 cod. civ., l'effetto traslativo si sarebbe verificato con il pagamento dell'ultima rata, mentre il possesso sarebbe stato acquisito al momento della stipula; tuttavia, una clausola risolutiva espressa prevedeva che, a seguito del mancato pagamento di due rate annuali di prezzo, il contratto si sarebbe risolto automaticamente.

In effetti, il 6 aprile 2021, dopo aver constatato l'inadempimento al pagamento di due rate, l'ISMEA comunicava al convenuto, all'indirizzo PEC risultante dai pubblici registri (giovanniblandino68@pec.it), di volersi avvalere della clausola

risolutiva espressa e, per l'effetto, di risolvere il contratto, con la contestuale intimazione a rilasciare gli immobili.

L'inadempimento veniva attestato con atto notarile del 28 luglio 2021 (rep. n. 1492 racc. n. 984).

Con successiva nota del 2 dicembre 2021, l'ISMEA comunicava al Blandino, allo stesso indirizzo PEC (giovanniblandino68@pec.it), l'avvenuta attestazione notarile di inadempimento e la correlata risoluzione, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 4 *bis*, del D.L. n. 193/2016; pertanto, gli intimava nuovamente il rilascio degli immobili entro trenta giorni dalla comunicazione.

Di conseguenza, i terreni oggetto del contratto, oramai risolto *de iure*, non avrebbero potuto essere utilizzati per individuare la composizione patrimoniale dell'azienda, nella domanda volta ad ottenere il finanziamento comunitario.

Di contro, il Blandino, in occasione delle Domande Uniche di Pagamento per gli anni 2021 e 2022 (presentate rispettivamente il 24 giugno 2021 e nel corso del 2022), dichiarava di essere in possesso degli immobili ed otteneva dall'AGEA una serie di contributi per complessivi euro 30.208,08, anche se già dal 6 aprile 2021 era stato notiziato dell'attivazione della clausola risolutiva espressa ad opera dell'ISMEA. In tal modo, veniva superata la soglia di rilievo comunitario (estensione superiore ad un ettaro e comunque sempre superiore allo 0,5 per cento della superficie complessivamente dichiarata), per l'applicazione della disciplina sanzionatoria per le dichiarazioni eccessive intenzionali (art. 53 del Reg. n. 796/2004/CE e

ss.mm.ii.) e per la conseguente ripetibilità dell'intero contributo.

Pertanto, la Procura regionale ha concluso per la condanna del convenuto al risarcimento del danno in favore dell'ISMEA, nella misura complessiva di euro 30.208,08, oltre accessori e con vittoria di spese.

Blandino Giovanni, benché ritualmente citato all'indirizzo PEC risultante dai Registri INI - PEC (giovanniblandino68@pec.it, come da ricevuta di avvenuta consegna del 19.5.2025, in atti), non si è costituito in giudizio.

All'udienza di discussione, a seguito di richiesta di chiarimenti da parte del Presidente, il PM ha specificato che l'ente pagatore è indubbiamente l'AGEA, sicché l'amministrazione danneggiata potrebbe non essere stata correttamente individuata in citazione nell'ISMEA; sul punto, comunque, si è rimesso alle valutazioni del Collegio. Per il resto, si è riportato alle conclusioni ed alle argomentazioni già enucleate nell'atto introduttivo del giudizio.

Chiusa la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.La Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio Blandino Giovanni, chiedendone la condanna al risarcimento del danno in favore dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - ISMEA, nella misura complessiva di euro 30.208,08, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo e con gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza di condanna, oltre al pagamento delle spese processuali in favore dello

Stato.

A sostegno della domanda, ha dedotto che, come desumibile dalla nota della Guardia di Finanza di Noto n. 0534221/2024 del 17.9.2024, il convenuto, nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, avrebbe percepito illecitamente una serie di finanziamenti comunitari, dell'importo complessivo di euro 30.208,08, per gli anni 2021 e 2022, dichiarando falsamente di avere la disponibilità di una serie di terreni agricoli siti nelle contrade Renna e Tatatauso del Comune di Noto.

2. In via pregiudiziale, dev'essere dichiarata la contumacia del convenuto Blandino Giovanni, che, benché ritualmente citato all'indirizzo PEC risultante dai Registri INI - PEC (giovanniblandino68@pec.it, come da ricevuta di avvenuta consegna del 19.5.2025, in atti), non si è costituito in giudizio.

3. Nel merito, la domanda è fondata.

Il giudizio ha ad oggetto la percezione illecita di finanziamenti comunitari sulla base di una dichiarazione falsa, concernente la disponibilità di una serie di fondi agricoli, dei quali il convenuto non aveva più il possesso a seguito dell'attivazione della clausola risolutiva espressa ad opera dell'ISMEA.

La domanda è incentrata, pertanto, su una irregolarità di rilievo nella percezione dei contributi pubblici, a cui fanno seguito sia la revoca (in sede restitutoria) che la responsabilità a titolo risarcitorio (in questa sede amministrativo - contabile).

Com'è noto, infatti, *“il collegamento funzionale tra l'operatore economico percettore e la P.A. erogatrice può essere scomposto in due distinti moduli*

procedimentali:

- il primo riguarda la percezione dei contributi pubblici nel rispetto delle regole specifiche previste per il loro conseguimento e, quindi, è finalizzato all'accertamento della sussistenza delle condizioni e dei requisiti che permettono all'operatore economico privato di ottenere le risorse finanziarie pubbliche, diventando centro di spesa (c.d. fase genetica);

- il secondo, invece, riguarda l'impiego delle risorse pubbliche da parte dell'operatore economico per realizzare il programma deciso dalla P.A. erogatrice (c.d. fase funzionale)" (ex multis, nello stesso senso, Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 417/2024).

Infatti, "entrambe le due suddette fasi sono strumentali a permettere all'Amministrazione concedente il contributo di raggiungere gli obiettivi economici perseguiti, ragione per cui la Corte Suprema ha riconosciuto la sussistenza del rapporto di servizio e, quindi, la giurisdizione di questa Corte con riferimento ad entrambi i due moduli procedimentali sopra illustrati" (Sez. II Centr., sent. n. 151/2021).

Nel caso di specie, vi è, indubbiamente, la prova documentale dell'esistenza delle cc.dd. irregolarità genetiche.

Infatti, con nota del 6 aprile 2021, dopo aver constatato l'inadempimento al pagamento di due rate, l'ISMEA comunicava al convenuto, all'indirizzo PEC risultante dai pubblici registri (giovanniblandino68@pec.it), di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa e, per l'effetto, di risolvere il contratto, con la contestuale intimazione a rilasciare gli immobili. Testualmente, nella lettera si legge che, "essendosi verificate le condizioni indicate nella clausola

risolutiva contenuta nel citato contratto, l'ISMEA (...) si avvale, a tutti gli effetti di legge, della predetta clausola risolutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456, comma 2, c.c.", con la conseguenza che "il contratto di vendita con patto di riservato dominio di cui all'oggetto deve (...) intendersi definitivamente risolto".

Come esplicitamente previsto dal comma 2 dell'art. 1456 cod. civ., qualora le parti prevedano una clausola risolutiva espressa, *"la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende avvalersi della clausola risolutiva"*.

Nel caso di specie, l'ISMEA si è avvalsa della clausola con la nota del 6 aprile 2021, ricevuta dal destinatario in pari data via PEC, sicché è a quella data che quest'ultimo non aveva più la disponibilità giuridica dei fondi agricoli *de quibus*, non a quella dell'attestazione notarile del 28 luglio 2021 (rep. n. 1492 racc. n. 984) né, *a fortiori*, della successiva comunicazione via PEC del 2 dicembre 2021.

Infatti, l'atto notarile ha una funzione diversa, di natura esecutiva.

Ai sensi del comma 4 *bis* dell'art. 13 del D.L. n. 193/2016, *"con riferimento ai contratti stipulati dall'ISMEA ai sensi dell'art. 1523 del codice civile, l'Istituto, nella persona di un suo rappresentante autorizzato ai sensi di legge, può rilasciare dinanzi ad un notaio, in base alle risultanze delle scritture contabili, l'attestazione dell'inadempimento del compratore relativo al pagamento delle rate, tale da integrare gli estremi della risoluzione di diritto dei contratti medesimi"*. In tal caso, *"il processo verbale notarile, nel quale è recepita tale attestazione, costituisce titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 608 del codice di*

procedura civile, nonché titolo per ottenere l'annotazione, ai sensi dell'art.

2655 del codice civile, dell'intervenuta risoluzione a margine della

trascrizione della compravendita ai sensi del citato articolo 1253".

In altri termini, la risoluzione di diritto deve intendersi avvenuta nel

momento in cui *"la parte interessata dichiara all'altra che intende avvalersi*

della clausola risolutiva" (art. 1456, comma 2, cod. civ.), mentre con

l'attestazione notarile si può procedere all'esecuzione in forma

specifica (art. 608 c.p.c.) ed alla trascrizione della già intervenuta

risoluzione nei registri immobiliari (art. 2655 cod. civ.).

Al momento della risoluzione, pertanto, dev'essere ricollegata la

perdita della disponibilità giuridica dei terreni, a meno che la

risoluzione intervenuta *de jure* non venga posta nel nulla in sede

giudiziale.

Ne consegue che, nel caso in esame, il Blandino aveva perso la

disponibilità giuridica dei fondi già in data 6 aprile 2021, sicché essi

non potevano essere inseriti nelle successive domande di contributi

per gli anni 2021 e 2022, presentate rispettivamente il 24 giugno 2021 e

nel corso del 2022.

Alla falsa attestazione sulla disponibilità giuridica dei fondi consegue

la disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 60 del Reg. n. 2013/1306

per il 2021 e dall'art. 62 del Reg. n. 2021/2116 per il 2022, vigenti *ratione*

temporis.

Ai sensi dell'art. 60 del Reg. del 2013, rubricato *"clausola di elusione"* ed

applicabile per le domande presentate fra il 20 dicembre 2013 e il 7

dicembre 2021, *"fatte salve disposizioni specifiche, i benefici previsti dalla*

legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche e giuridiche, per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione".

Del pari, a norma dell'analogo art. 62 del successivo Reg. del 2021, anch'esso rubricato "clausola di elusione", "fatte salve disposizioni specifiche del diritto dell'Unione, gli Stati membri adottano misure effettive e proporzionate per evitare l'elusione delle disposizioni del diritto dell'Unione e provvedono, in particolare, a che i benefici previsti dalla legislazione agricola non siano concessi a persone fisiche o giuridiche, per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione".

Ne consegue che "il semplice dolo (...) è sufficiente a determinare l'esclusione dal contributo, ove si consideri che la falsa dichiarazione sulla disponibilità giuridica dei terreni (...) integra di per sé la condotta dolosa e fraudolenta (...) che comporta la integrale decadenza dai benefici (...), anche ai sensi dell'art. 75 del DPR n. 445/2000, il cui comma 1 prescrive che, ferme restando le conseguenze penali di cui all'art. 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera". Inoltre (comma 1 bis), "la dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza" (Sez. Giur. Calabria, sent. n. 262/2024).

Nel caso in esame, il convenuto era certamente al corrente della falsità della dichiarazione, perché già dopo la comunicazione di avvenuta risoluzione del 6 aprile 2021 aveva presentato la domanda per l'anno 2021 e successivamente, pur ricevendo l'ulteriore notifica dell'attestazione notarile, ha reiterato la falsa dichiarazione inserendo i fondi in questione anche nella domanda per il 2022.

Grazie alle false dichiarazioni, ha ottenuto dall'AGEA una serie di contributi, per complessivi euro 30.208,08.

Il danno è pari all'intero importo del finanziamento, giacché appare evidente che, qualora l'Amministrazione avesse avuto contezza della falsità delle dichiarazioni, non avrebbe versato alcunché o lo avrebbe revocato *in toto*.

L'Amministrazione danneggiata non dev'essere individuata nell'ISMEA, ma nell'Ente che ha erogato i contributi, ovverosia l'AGEA.

Non vi è alcun dubbio, in questo caso, in ordine al potere del Collegio di individuare un'Amministrazione danneggiata diversa da quella indicata in citazione. Infatti, come ripetutamente statuito dalla giurisprudenza contabile, *"l'erronea indicazione dell'Amministrazione danneggiata, quando la stessa sia univocamente individuabile dal contesto, e l'errore non incida sulla individuazione del danno erariale dedotto a fondamento della domanda risarcitoria, costituisce una "falsa demonstratio" che (...) "non nocet", risolvendosi in un'indicazione suscettibile di essere rettificata ex officio dal giudice con la pronuncia"* (così, *ex plurimis*, Sez. I Centr., sent. n. 304/2013; Sez. giur. Puglia, sent. n.

869/2021; Sez. Giur. Lazio, sent. n. 100/2021). *“Ben diversa”*, di contro,

“sarebbe l’ipotesi in cui venisse indicata un’amministrazione totalmente

estranea alla fattispecie” (Sez. App. Sicilia, sent. n. 156/2022).

Nel caso in esame, il danno erariale deriva dall’illegittima percezione dei contributi, pacificamente erogati dall’AGEA e non dall’ISMEA; è evidente, altresì, che l’Ente erogatore non appare certamente come un’amministrazione totalmente estranea alla fattispecie.

Ne consegue che il Blandino dev’essere condannato al risarcimento del danno, nella misura di euro 30.208,08, in favore dell’AGEA.

Gli importi devono essere maggiorati della rivalutazione monetaria, da calcolare su base annua e secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, a far data dagli eventi lesivi e fino alla pubblicazione della presente sentenza; sulle somme così rivalutate sono dovuti gli interessi legali, dalla pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo.

Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta dal Procuratore regionale nei confronti di Blandino Giovanni;

DICHIARA

la contumacia del convenuto;

ACCOGLIE

la domanda e, per l’effetto, condanna il convenuto Blandino Giovanni

	12	
	al pagamento in favore dell'AGEA della somma di euro 30.208,08	
	(trentamila e duecento otto/08), oltre alla rivalutazione monetaria	
	dall'evento lesivo e fino alla pubblicazione della presente sentenza,	
	oltre agli interessi legali sulla somma così rivalutata, da quest'ultima	
	data e fino al soddisfo;	
	CONDANNA	
	il convenuto Blandino Giovanni al pagamento delle spese di giudizio	
	in favore dello Stato, che liquida in complessivi euro 83,65 (ottanta	
	tre/65).	
	Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.	
	IL RELATORE	
	Giuseppe di Pietro	
	(f.to digitalmente)	
	LA PRESIDENTE	
	Anna Luisa Carra	
	(f.to digitalmente)	
	<i>Depositata in segreteria nei modi di legge</i>	
	Palermo, 03 dicembre 2025	
	Il Direttore della Segreteria	Originale sentenza € 48,00 Originale sent. esecutiva digitale € 16,00 Diritti di cancelleria digitali € 10,47 Totale spese € 74,47 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Giambanco <i>firmato digitalmente</i>
	Dott.ssa Caterina Giambanco	
	(firmato digitalmente)	

